

DIRITTO ANNUALE 2011

Spett.le Impresa, la Camera di commercio di Frosinone La informa che il versamento del diritto annuale 2011, dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, deve essere effettuato con il modello di pagamento **F24, da utilizzarsi con modalità telematica** anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi, entro il

16 giugno 2011

ovvero entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi per l'anno 2011 (art. 37 D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Il pagamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo al **termine** previsto, dovrà essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo o, in alternativa, applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

Oltre tale termine, la violazione potrà essere sanata avvalendosi del cosiddetto ravvedimento lungo previsto dal DM 54/2005.

In assenza, nei casi di tardivo ed omesso pagamento sarà applicata una sanzione amministrativa tributaria, secondo il D. Lgs. N. 472/97, il DM n. 54/2005 ed il Regolamento della Camera di Commercio di Frosinone approvato in data 24/07/2007.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante riportare il **codice fiscale**, (**non la partita IVA, qualora diversa**) indicato nell'intestazione della presente lettera, in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

Nella sezione **ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

| Cod. ente/cod. comune | Codice tributo | Anno riferimento | Codice tributo |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| FR | 3850 | 2011 | importo da pagare |

L'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve effettuare il pagamento solo a favore della Camera di Commercio preso la quale era iscritta al 1° gennaio 2011.

L'importo del diritto non è in nessun caso frazionabile.

Non sono tenute al pagamento le imprese che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011.

IMPORTI

Le **imprese individuali** iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a **€ 200,00 e € 40,00** per ciascuna unità locale

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto in base al fatturato secondo la seguente tabella:

| Scaglioni di fatturato | | Aliquote |
|------------------------|---------------|--|
| Da € | a € | |
| 0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | | 0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00) |

All'importo così determinato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna **unità locale** o sede secondaria pari al 20% del diritto dovuto per la sede e fino ad un massimo di € 200,00 sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Arrotondamenti

Gli importi del diritto annuale da versare mediante modello F24 devono essere arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2011 ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2011 la Circolare di riferimento è la N. 19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

ATTENZIONE

Si invita a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.

SCADENZA RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2010

Fino alla data del 15/06/2011, nel caso di omesso o irregolare versamento del **diritto 2010**, è possibile usufruire della sanzione ridotta – pari al 6% - prevista dall'istituto del ravvedimento lungo. Scaduto detto termine, la sanzione applicabile sarà quella del 30% e la mancata regolarizzazione di quanto dovuto e non versato comporterà il mancato rilascio di certificazioni da parte dell'ufficio del Registro delle Imprese (comma 35, art. 24 Legge 449/1997).

INFORMAZIONI E CONTATTI

L'ufficio Diritto annuale adotta il seguente orario di apertura al pubblico:

tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Informazioni e chiarimenti possono essere forniti telefonando ai n. 0775/275216 – 275247 o scrivendo all'indirizzo e-mail diritto.annuale@fr.camcom.it.